

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio da espletarsi presso gli immobili e impianti sportivi della Sport e salute S.p.A. in Roma.**

**CIG 8616980CD6 - R.A. 004/21/PA**

## **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 come convertito dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Facility Management, di affidare le prestazioni in oggetto;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP;

**RILEVATO** che per la ricezione delle offerte, si applicano i termini ridotti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del richiamato decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020;

## **DISPONE:**

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di facchinaggio da espletarsi presso gli immobili e impianti sportivi della Sport e Salute S.p.A. in Roma.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 750.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un contratto per un valore, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari all'importo massimo di spesa sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del Codice.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Detto importo costituisce il limite del corrispettivo previsto entro il quale verranno compensati gli interventi, contabilizzati applicando il ribasso unico percentuale di gara ai prezzi sotto elencati:

1. tariffa oraria per prestazione di facchinaggio pari a **€/ora 19,15+IVA**.

Il CCNL preso a riferimento per il calcolo della tariffa oraria è quello riferito alle Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi.

2. Facchino con automezzo:

- a) tariffa oraria per il noleggio a caldo di furgone cabinato tipo Iveco Daily 35c (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) con portata fino a 8 quintali e con volume di carico fino a 18 mc.: **€/ora 25,94+IVA**;
- b) tariffa oraria per il noleggio a caldo di furgone cabinato con sponda idraulica tipo Iveco Daily 35c (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) con portata fino a 8 quintali e con volume di carico fino a 18 mc.: **€/ora 30,70+IVA**;
- c) tariffa oraria per il noleggio a caldo (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) di autocarro con portata fino a quintali 15: **€/ora 27,20+IVA**;
- d) tariffa oraria per il noleggio a caldo (compreso, carburante, lubrificante, assicurazione, ecc.) di autocarro con portata oltre 15 quintali fino a 35 quintali: **€/ora 28,52+IVA**.

Gli importi sopra indicato dovranno intendersi comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni.

La Stazione appaltante non intende rinnovare il contratto oltre la naturale scadenza che, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd proroga tecnica), per un importo di € 125.000,00. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, il Contratto proseguirà, per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 18 mesi, fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale proroga tecnica, è pari ad **€ 875.000,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- importo complessivo per la durata contrattuale pari ad **€ 750.000,00** (36 mesi);
- importo complessivo per la proroga tecnica pari ad **€ 125.000,00** (6 mesi).

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- A.** Offerta tecnica: 70 punti
- B.** Offerta economica: 30 punti.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- A.** Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
- B.** Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- C.** E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- D.** Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
- E.** E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- F.** È sanabile, mediante soccorso istruttorio la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
- G.** E' stata introdotta una clausola di favor, anche in ragione dei più recenti indirizzi giurisprudenziali [cfr. Consiglio di stato, sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6057 e sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2220] che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, consente l'effettuazione del sopralluogo da parte:
- di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
  - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila.
- H.** E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.

- I. E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- J. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare viene precisato che:
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
  - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti;
  - la Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- K. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- L. Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- M.** E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- N.** Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- O.** Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore.
- P.** La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- Q.** E' stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.
- R.** E' stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
- S.** Con riferimento alla Clausola sociale sono state introdotte le disposizioni di cui alle Linee Guida n.13 ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali".
- T.** E' stato eliminato l'obbligo del pagamento del Contributo ANAC, preso atto dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante " *misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", che ha recepito la delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020.
- U.** Indipendentemente dalla presenza o meno di offerte anomale è stato precisato che l'onere della proposta di aggiudicazione spetta al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- A. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- B. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- C. iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

**D. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, non inferiore ad **€ 450.000,00** IVA esclusa.

**E. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, di importo minimo pari a **€ 250.000,00**, IVA esclusa.
- b) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell'appalto.
- c) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – o alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il geom. Franco Mattei nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Facility Management.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*", la data

di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

II DIRETTORE ACQUISTI  
GENNARO RANIERI

